

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 195

Oggetto: **Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania (art. 71 L. 448/98).**
Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania.
Annullamento delibera n. 691 del 21/09/2016.

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto Ec.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro _____

Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n.

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno 03 NOV. 2017

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL COMMISSARIO
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 390/Serv.1/S.G. del 01.08.2017,
giusta art. 3, L.R. n. 4 del 04.06.17

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. **DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA**

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

- **che**, con deliberazione n. 405 del 9/12/2014, questa Azienda ha autorizzato, anche sulla base delle precedenti deliberazioni n. 13/2014 e 283/2014, l'avvio di una gara di l'Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania, secondo le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. "c", del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06;
- **che**, con deliberazione n. 691 del 21/09/2016, questa Azienda ha preso atto delle risultanze della suddetta gara - come espletata dall'Ufficio Regionale per le Gare d'Appalto, Sezione Provinciale di Catania, organo deputato, nella fattispecie, secondo le vigenti disposizioni regionali - ed ha quindi provveduto alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione in favore della A.T.I. Tecnis Spa (mandataria) - Sintec Spa (mandante).

Considerato:

- **che**, avverso l'aggiudicazione definitiva di cui sopra, hanno promosso ricorso al TAR Catania gli Operatori Economici Intercantieri Vittadello Spa e Edil Vincent Srl, nelle qualità di mandatarie, rispettivamente, dei raggruppamenti risultati secondo e terzo classificato nella graduatoria della procedura di appalto di che trattasi;
- **che** questa Azienda si è costituita nei citati giudizi conferendo apposito mandato professionale all'avv. Nicola Seminara, con studio in Catania;
- **che** l'Autorità Giudiziaria adita non ha accolto le richieste di sospensiva del provvedimento di aggiudicazione, sopra citato, e, nel merito, con distinte sentenze, ha disatteso tutte le domande proposte con i due ricorsi; che l'efficacia della sentenza resa dal T.A.R. sul ricorso dell'A.T.I. Intercantieri Vittadello è stata confermata dal CGA di Palermo, mentre l'altra sentenza non è stata impugnata;
- **che**, anche sulla scorta delle indicazioni rese dal suddetto legale di fiducia, questa Azienda, dopo avere atteso l'esito della fase cautelare dei giudizi, ha dato corso alle attività conseguenti all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, richiedendo al competente Ufficio del Genio Civile di Catania, giusta nota prot n. 8723 del 26.06.17, la convocazione della "conferenza speciale dei servizi" per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto;
- **che** l'Ufficio del Genio Civile di Catania, giusta nota prot. n. 151555 del 18.07.17, acquisita al prot. n. 2056/T del 26.07.17 del Settore Tecnico di questa Azienda, ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni al progetto predisposto dall'aggiudicataria;
- **che** anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, giusta nota prot. n. 21257 del 25.07.17, acquisita al prot. n. 2041/T del 26.07.17 del Settore Tecnico di questa Azienda, ha richiesto documentazione integrativa al progetto;
- **che** il Responsabile unico del procedimento, con propria nota prot. n. 2069/T del 27.07.17, richiamate le disposizioni del disciplinare di gara e, comunque, le previsioni del D.Lgs. 163/06 e del DPR 207/10, ha richiesto di integrare il progetto definitivo dell'opera, secondo le prescrizioni formulate dagli Enti di cui sopra;
- **che** il suddetto Responsabile, con nota prot. n. 2284/T del 21.08.17, ha sollecitato l'A.T.I. aggiudicataria a relazionare circa lo stato di avanzamento delle attività necessarie all'adeguamento del progetto definitivo alle modifiche ed integrazioni richieste;
- **che**, successivamente, la Direzione Generale dell'Azienda, ritenendo necessario assumere indicazioni di dettaglio circa la data prevista di consegna della documentazione di che trattasi, con



nota prot. n. 11607 del 29.08.17, ha convocato il Commissario Straordinario di Tecnis Spa, per la data del 05.09.17;

- **che**, a questo punto, il Commissario Straordinario di Tecnis Spa, giusta nota prot. n. US_300817_003_TNC_CT del 30.08.17, acquisita al prot. n. 2456/T del 04.09.17 del Settore Tecnico di questa Azienda, richiedeva una proroga di 15 giorni rispetto alla data di convocazione;
- **che**, quindi, il Responsabile unico del procedimento, con nota prot. n. 2458/T del 04.09.17, aggiornava la convocazione di che trattasi per il 19.09.17, sempre presso la sede di questa Amministrazione;
- **che**, come può evincersi dalle risultanze del verbale relativo all'incontro tenutosi nella data sopra indicata:
 - a. risultavano presenti soltanto alcuni dei progettisti dell'opera, ma nessun rappresentante delle società in A.T.I., non rappresentate neppure mediante delega;
 - b. tra i progettisti era presente "... l'arch. Cesare Valle, nella qualità di direttore tecnico della Studio Valle Progettazione-Associazione professionale ...", il quale dichiarava "... che la convocazione in data odierna non è stata intesa essere termine ultimo della consegna della documentazione integrativa";
 - c. all'esito dell'incontro, l'Azienda accordava termine sino al 27.09.2017, per il deposito della documentazione integrativa del progetto, secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Genio Civile di Catania e dal Comando dei Vigili del Fuoco;
- **che**, nelle more, come da nota prot. n. 340850 del 20.09.17, assunta al prot. n. 2680/T del 22.09.17 del Settore Tecnico, il Comune di Catania - Direzione Urbanistica faceva pervenire il parere di propria competenza, formulando ulteriori prescrizioni;
- **che**, nel termine fissato, giusta nota prot. n. US_260717_014_TCN_CT del 26.09.17, non sottoscritta da alcun Legale Rappresentante delle imprese in A.T.I. (ma solo da un "Direttore Tecnico" di Tecnis spa, ing. D. Naty) venivano consegnati gli elaborati progettuali in questione, e che tali elaborati - come evidenziato con la successiva relazione del Settore Tecnico di cui alla nota 2792/T del 27.09.2017, all'indirizzo del Commissario dell'Azienda - non venivano sottoscritti né dai Legali Rappresentanti delle imprese in A.T.I., né dai progettisti, risultando apposta solo una sigla per "Studio Valle Progettazioni Srl";
- **che** le citate mancanze sono state tutte evidenziate alle società in A.T.I., con nota prot. n. 13082 del 27.09.17 a firma del Commissario dell'Azienda Ospedaliera, con cui, fra l'altro:
 1. è stato precisato "... che le mancanze evidenziate inficiano la validità e ricevibilità della documentazione di che trattasi, la quale - allo stato - non consente di riferire la sua provenienza e riferibilità ai soggetti legittimati a esprimere la volontà dei partecipanti alla A.T.I.";
 2. è stato richiesto di produrre "... entro il termine perentorio del 02-10-2017" la documentazione (necessaria per la definizione del procedimento) per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per l'Ufficio del Genio Civile e per la stessa Azienda Ospedaliera, in copie "... complete degli elaborati di progetto sottoscritti dal Legale Rappresentante di ciascuno dei componenti dell'A.T.I. e dai componenti del Raggruppamento Temporaneo dei Progettisti nella medesima configurazione che ha firmato il progetto presentato in gara ...";
 3. è stato sottolineato, infine, che "... in caso di mancato riscontro nei tempi indicati, questa Amministrazione procederà senza ulteriore comunicazione, all'annullamento della aggiudicazione definitiva disposta con la deliberazione n. 691 del 21.09.16";
- **che**, a tal fine, in data 29 settembre, giusta verbale di consegna, la Tecnis Spa ritirava la documentazione (n. 6 copie di progetto per il "Genio Civile" e n. 2 copie per i "Vigili del fuoco" onde provvedere alla sua regolarizzazione;



- **che**, in riscontro alla sopra citata corrispondenza (prot. 13082/2017), in allegato a nota prot. n. US_290917_001_TNC_CT del 29.09.17, a firma del Commissario Straordinario di Tecnis Spa in amministrazione straordinaria, pervenivano a questa Azienda gli elaborati progettuali integrativi, sottoscritti dai legali rappresentanti in carica delle società in A.T.I. Tecnis Spa e Sintec Spa e dai seguenti progettisti:
 - "Studio Valle Progettazioni s.r.l.", per la quale firmava "Un legale rappresentante arch. Gianluca Valle",
 - DAM s.p.a., per la quale firmava "Il Presidente del C.d.A., ing. Danilo La Piana",
 - STAIN ENGINEERING s.r.l., per la quale firmava il legale rappresentante;
 - l'ing. Scaccianoce, al riguardo veniva allegata dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità dichiarati in gara in capo allo "Studio Associato Ingegneri. F. Lupo e C. Scaccianoce", e copia di scrittura privata di scioglimento di detta associazione;
 - il geologo dott. D'Urso.
- **che** il suddetto Commissario Tecnis spa, con ulteriore nota, prot. n. US_031017_001_TNC_CT del 03.10.17, assunta al prot. n. 13401 del 04.10.17 di questa Azienda, trasmetteva le ulteriori copie nella quantità (n. 7) pari a quelle ritirate in data 29.09.2017, ai fini della regolarizzazione;
- **che**, successivamente, lo stesso Commissario, con nota prot. n. US_051017_001_TNC_CT del 05.10.17, assunta al prot. n. 13512 del 06.10.17 di questa Azienda, trasmetteva copia del "quadro analitico di comparazione ... sui volumi di demolizioni e ricostruzioni", come da richiesta del Comune di Catania - Direzione Urbanistica;
- **che**, dopo l'esame della documentazione prodotta in ultimo dalla A.T.I. aggiudicataria, il Settore Tecnico dell'Azienda, con nota al prot. n. 2926/T del 11.10.17 - dato atto della presenza delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti dell'A.T.I. Tecnis Spa e Sintec Spa - mancanti negli elaborati depositati il 27.09.2017 - ha sottoposto all'attenzione del Commissario di questa Azienda altre essenziali mancanze, riscontrabili in detta documentazione, sia sul piano formale che sostanziale, con particolare riferimento al raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.), così come descritte nella medesima nota che rimane allegata alla presente deliberazione;
- **che**, più in dettaglio e riassuntivamente, può meglio, evidenziarsi che:
 - a. mancano, per lo Studio Valle Progettazioni che ha partecipato alla gara come "Associazione Professionale" e non come "società a responsabilità limitata", le sottoscrizioni degli associati, i quali avevano tutti sottoscritto le dichiarazioni per la partecipazione alla gara e gli elaborati progettuali;
va rilevato, altresì, che, all'interno dello Studio associato, la responsabilità del "coordinamento delle prestazioni specialistiche" è stata affidata all'arch. Emanuela Valle, e che "progettista per le opere architettoniche" è stato designato l'arch. Cesare Valle: né l'una, né l'altro, hanno sottoscritto gli elaborati integrativi consegnati a questa Azienda il 27-09-17 e il 02-10-2017;
 - b. manca la sottoscrizione dell'ing. F. Lupo;
 - c. la documentazione prodotta il 02-10-2017 reca la sottoscrizione del Legale Rappresentante di DAM Spa, nonostante che la stessa società, di cui l'ing. Danilo La Piana è presidente e legale rappresentante, abbia a suo tempo comunicato - con nota del 27-09-2016 (assunta al prot. n. 2094/T del 30.09.1 - ai sensi dell'art. 95 co. 1 D.lgs. 159/11, il proprio recesso dal R.T.P. incaricato della progettazione, in ragione della Informazione Antimafia Interdittiva, emessa dalla Prefettura di Ravenna, come per altro confermato nella comunicazione dell'Amministratore Giudiziario di Tecnis spa, assunta al prot. 3212/T del 19.10.2016.



Rilevato che con detta nota 2926/T/17, il Responsabile del Settore Tecnico ha evidenziato la necessità di acquisire, sui diversi aspetti critici, il parere del legale di fiducia.

Viste:

1. la nota 14819 del 25 ottobre, con cui si è provveduto a sottoporre richiesta di approfondimento delle tematiche in essa esposte all'avv. Nicola Seminara, legale di fiducia dell'Azienda;
2. il riscontro formulato dal citato professionista, nota assunta al prot. n. 15055 del 30.10.17.

Preso atto che, a conferma delle illegittimità riscontrate, ed a maggiore e più approfondita illustrazione, da detto parere si evince:

1. **Che,** l'art. 168 del DPR 207/10, recante il Regolamento di esecuzione del D. Lgs. 163/2006, prevedendo la sequenza tra approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante e stipula del contratto, prevede che, dopo l'aggiudicazione definitiva, possano essere richiesti adeguamenti del progetto presentato in gara, e che, "qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata", la Stazione Appaltante "procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva", adottando i provvedimenti consequenziali nel rispetto dell'esito della gara.
2. **Che** l'aggiudicataria, nel termine perentorio assegnato da questa Azienda con la citata nota prot. n. 13082 del 27.09.17, non ha validamente provveduto a consegnare gli elaborati integrativi richiestile, avendo presentato atti privi delle sottoscrizioni dei progettisti - espressamente richieste - e, addirittura, sottoscritti dal rappresentante di una società - la DAM Spa - che, dopo avere esercitato il recesso dal raggruppamento, ne continua invece a far parte in via di fatto, come palesato dalla sottoscrizione degli elaborati presentati e riferiti alla progettazione e, quindi, all'offerta tecnica.
3. **Che,** in proposito, richiamate le argomentazioni rivenienti dalla pronuncia del TAR Catania cui a sentenza n. 1417/17, la cui efficacia è stata confermata dal C.G.A., non può non rilevarsi come, proprio a fronte del recesso esercitato da DAM Spa, l'Autorità Giudiziaria adita ha confermato la legittima prosecuzione dell'appalto da parte della A.T.I. aggiudicataria, ritenendo che in sostituzione della società receduta "... non è necessario associare alcun nuovo componente ...", atteso che "... l'assunzione, nell'ambito del R.T.P. già costituito, della porzione di quote e di attività di DAM Spa non può dar luogo ad alcuna illegittimità a carico della disposta ammissione alla gara di TECNIS Spa".
4. **Che,** comunque, una volta esercitato il recesso, la DAM non avrebbe più dovuto avere accesso agli atti di gara, mentre, invece, la DAM ha sottoscritto le tavole del progetto definitivo integrato, sotto la voce "Strutture e sistemazioni esterne" di cui, quindi, con la sottoscrizione apposta, risulta ancora responsabile della progettazione.
5. **Che** quanto sopra viola la stessa normativa invocata da Tecnis Spa nella propria nota del 13.10.2016 e contrasta anche con il contenuto della sentenza del TAR Catania che ha riconosciuto legittima l'aggiudicazione in capo a Tecnis Spa per l'avvenuta estromissione di DAM spa, la cui improvvisa e non altrimenti giustificata ricomparsa esclude, come è ovvio, "... che l'attività progettuale ad essa riferita sia stata resa - come ritenuto necessario e legittimo dalla citata sentenza del T.A.R. - dagli altri componenti del R.T.P. che avrebbero dovuto sostituirla".
6. **Che** gli elaborati non debitamente sottoscritti da chi aveva l'obbligo di farlo, e invece sottoscritti da una società che non poteva farlo, sono stati presentati dopo che questa Azienda, in soccorso dell'aggiudicataria, aveva concesso un ulteriore termine con la citata nota del 27-09-2017,

segnalando la mancata sottoscrizione degli elaborati già consegnati e indicando espressamente le sottoscrizioni richieste e la conseguenza dell'eventuale mancato adempimento.

7. **Che** la giurisprudenza, anche con riferimento all'offerta tecnica, ritiene che la sua sottoscrizione costituisce lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso, contenuta.

Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale.

La sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà, senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara.

8. **Che**, da quanto precede, deriva che i nuovi elaborati progettuali integrativi e modificativi di quelli già prodotti in gara avrebbero dovuto essere sottoscritti da tutti i progettisti che avevano sottoscritto gli atti primigeni, i quali, con la nuova sottoscrizione, avrebbero assunto la paternità e la responsabilità anche delle modifiche apportate, e della loro convergenza verso gli interessi pubblici segnalati dai competenti Uffici.

9. **Che**, viceversa, a differenza degli elaborati presentati in gara sottoscritti da tutti i professionisti che avevano concorso alla progettazione dell'opera (gli ingegneri Del Prete, Andreatta, Valsecchi, Porcelli, Lorenzini e altri), gli elaborati integrativi ora prodotti non recano tali sottoscrizioni, presentando solo quelle di Studio Valle Progettazioni Srl, DAM Spa, STAIN ENGINEERING Srl, ing. C. Scaccianoce e dott. A. D'Urso, e che per lo Studio Valle, in luogo delle sottoscrizioni di tutti gli architetti associati (presenti nel progetto originario), vi è una sola sottoscrizione, in sigla illeggibile, riferita a "un legale rappresentante", accanto all'indicazione "Studio Valle Progettazioni s.r.l.", quando alla gara aveva partecipato la "Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni", formata da cinque architetti associati, che avevano reso e sottoscritto le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, e non una società di capitale, prima d'ora sconosciuta a questa Azienda.

Pertanto, la sottoscrizione "un legale rappresentante", che appare riferita alla s.r.l., cui è accostata, non può tenere luogo delle necessarie, sottoscrizioni di tutti gli associati.

10. **Che**, ancora, assorbita la rilevanza della mancanza della sottoscrizione dell'ing. F. Lupo, non più associato all'ing. C. Scaccianoce, la mancata sottoscrizione della documentazione integrativa intitolata "Progetto definitivo - Offerta tecnica", da parte di tutti i progettisti che avevano sottoscritto il progetto originario, modificato dalla nuova progettazione, e la sottoscrizione dei nuovi atti da parte di DAM Spa, pure receduta dal raggruppamento, determinano la inidoneità degli atti di adeguamento presentati dall'aggiudicataria ai fini di integrare la progettazione già prodotta in gara, posto che non risulta ammissibile il risultato e l'ostensione di un'attività cui abbia concorso un soggetto, come più sopra anticipato, che aveva dichiarato di recedere dal raggruppamento, e la cui dichiarazione di recesso sia stata utilizzata dalla A.T.I. Tecnis Spa - Sintec Spa per mantenere la partecipazione alla gara - ritenuta legittima dal T.A.R. in forza di quella dichiarazione di recesso - derivando da ciò che l'attività del soggetto receduto avrebbe dovuto essere svolta dagli altri componenti del RTP.

Del pari, come già detto, gli atti integrativi dovevano essere sottoscritti da tutti i progettisti che avevano sottoscritto il progetto originario, che la nuova progettazione è volta a modificare. Invece, mancano le sottoscrizioni della maggior parte dei progettisti e per la capogruppo del R.T.P. è indicata una ragione sociale non risultante dall'offerta, con la sottoscrizione soltanto di "un legale

rappresentante" - della nuova s.r.l.- e senza la sottoscrizione di tutti gli architetti costituenti lo Studio Associato che ha partecipato alla gara e che avevano sottoscritto il progetto originario.

11. **Che** la produzione di elaborati non validamente sottoscritti da tutti i progettisti, per di più inficiata dalla sottoscrizione di un soggetto che non ha titolo per partecipare al raggruppamento - e la cui sostituzione era stata posta a base, giusta sentenza del T.A.R. Catania n. 1417/17, della legittimità della partecipazione della ATI Tecnis Sta - Sintec Spa alla gara - dà quindi luogo a un inadempimento insanabile, attesa la perentorietà del termine (ormai scaduto) da rispettare per la integrazione del progetto.
12. Che, pertanto, per fatto dell'aggiudicataria, questa Azienda, dopo aver inutilmente atteso gli adempimenti, concedendo all'uopo varie proroghe, rimane ad oggi senza un valido adeguamento del progetto definitivo, necessario per la stipula del contratto, col verificarsi della fattispecie prevista nell'ultimo capoverso della nota prot. n. 13082 del 27-09-2017, di questa Azienda.

Rilevato, altresì, sotto l'aspetto più specificatamente tecnico:

- **che** manca una relazione esplicativa dei chiarimenti richiesti, necessaria al fine di individuare con esattezza gli specifici riscontri alle singole prescrizioni; in particolare non si è rilevato il riferimento al prezziario utilizzato;
- **che** manca il tabulato di calcolo e le relative verifiche dei corpi esterni al corpo di fabbrica principale;
- **che** il corpo scala, in alcuni elaborati (ad es. planimetria dei giunti), sembrerebbe essere indicato come un ulteriore corpo; nella relazione, invece, è descritto come parte integrante del corpo principale. In ogni caso, gli elaborati grafici (piante, sezioni, ecc.) non risultano coerenti con la situazione di fatto;
- **che** mancano alcuni elaborati, comunque, necessari per fornire adeguato riscontro alle richieste formulate dall'Ufficio del Genio Civile. Ad esempio, manca la pianta dei "fili fissi", ovvero di identificazione di tutti gli elementi strutturali; manca, altresì, ogni riferimento alla "tabella dei pilastri", completa delle caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
- **che** il quadro economico non è stato integrato con le indicazioni richieste (al riguardo si conferma che quanto richiesto ai punti 7 ed 11 della nota dell'Ufficio del Genio Civile, parte integrante del "quadro economico" del progetto, non può che essere sviluppato, anche per le voci relative alle "somme a disposizione dell'amministrazione", a cura del progettista. Tale circostanza non può non trovare applicazione anche nella fattispecie del presente appalto (appalto integrato su progetto preliminare), ovvero anche nel caso che il progettista sia un Soggetto interno all'organizzazione dell'Appaltatore e non un Soggetto interno all'organizzazione della Stazione Appaltante.

Ritenuto, per quanto complessivamente esposto:

- **di dovere disporre** l'annullamento della deliberazione n. 691 del 21.09.16, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione in favore della A.T.I. Tecnis Spa - Sintec Spa;
- **che, pertanto, occorre dare mandato**, giusta disposizioni di cui all'art. 168 del DPR n. 207/11, al Responsabile unico del procedimento di procedere all'interpello progressivo (a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario e nel rispetto del giudicato del T.A.R.) dei soggetti che hanno validamente partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere alla nuova aggiudicazione.



Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

1. **DISPORRE** l'annullamento della deliberazione n. 691 del 21.09.16, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto richiamato in oggetto, alla A.T.I. Tecnis Spa - Sintec Spa.
2. **DARE MANDATO**, al Responsabile unico del procedimento di procedere all'interpello progressivo (a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta valida, nel rispetto del giudicato del T.A.R.) dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere alla nuova aggiudicazione.
3. **MUNIRE** il presente atto della clausola dell'esecuzione immediata, atteso che occorre dare corso e definire con ogni urgenza la procedura di appalto.

* * *

Allegati:

- Deliberazione n. 13 del 31/07/2014
- Deliberazione n. 283 del 14/10/2014
- Deliberazione n. 405 del 9/12/2014
- Deliberazione n. 691 del 21/09/2016
- Nota prot. n. 2792/T del 27.09.17
- Nota prot. n. 13082 del 27.09.17
- Nota prot. n. 2926/T del 11.10.17
- Nota prot. n. 14819 del 25.10.17

* * *


Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)




IL COMMISSARIO

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al

..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
